



CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI e VIDEOCLIP IN FARMACIE

Tra

SCF S.r.l., con sede in 20145 Milano, Via Leone XIII, n. 14, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. 12925820156, in persona del suo Presidente Enzo Mazza (nel seguito "SCF");

e

A.S.SO.FARM, con sede in Via Nazionale, 172, 00184 Roma, Codice Fiscale n° 97199290582, in persona del suo Presidente Venanzio Gizzi (nel seguito "Assofarm");

e

congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO CHE

- A. SCF è una società istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti);
- B. Assofarm è associazione rappresentativa dei titolari delle Farmacie Comunali italiane;
- C. le Parti intendono determinare l'ammontare dei compensi dovuti ex artt. 73 e/o 73bis e 72, lett. a) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modifiche (nel seguito "L.D.A.") dai titolari di Farmacie per la diffusione di Fonogrammi nelle Farmacie sotto forma di Musica d'Ambiente.

**Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e dispositiva del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nella presente Convenzione le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Farmacia" – indica l'impresa o l'ente titolare di farmacia nella quale vengano diffusi in pubblico i Fonogrammi e/o i Videoclip;

"Farmacia Associata" – indica la Farmacia associata ad Assofarm;

"Fonogramma" - indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

"Fissazione" – indica l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo.

"Musica d'Ambiente" – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all'attività propria della Farmacia;

"Mandanti" – indica i soggetti titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui alla lettera C) della Premessa relativi ai Fonogrammi, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite della associazione di categoria e/o organizzazione di appartenenza, mandato per la gestione e



l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it.

"Radio e/o Tv in-store" – indica il servizio di diffusione di palinsesti personalizzati, composti di selezioni di brani musicali, intervallati da messaggi e spot promozionali relativi alle Farmacie, predisposto da soggetti terzi (Music Service Provider - MSP) e trasmesso alle Farmacie attraverso qualunque modalità di fornitura del servizio;

"Repertorio" - indica tutti i Fonogrammi e i Videoclip i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli.

"Videoclip" - indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità;

"Territorio" – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, concede, limitatamente al Territorio, alle Farmacie che sottoscriveranno la *"Licenza per l'utilizzazione di Fonogrammi e Videoclip in Farmacie"* (nel seguito la *"Licenza"*, cfr. all. 1), i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di utilizzare i Fonogrammi ed i Videoclip del Repertorio mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi nelle proprie Farmacie sotto forma di Musica d'Ambiente, attraverso qualsiasi apparecchio che diffonda musica contenuta in Fonogrammi, quale in via esemplificativa: apparecchi radio, apparecchi TV, apparecchi cd. "compatti", lettori CD, mp3 player, Personal Computer e simili nonché mediante la diffusione di palinsesti musicali predisposti ad hoc dalle stesse Farmacie o da fornitori di palinsesti musicali (Music Provider) e ad essi trasmessi mediante collegamenti via satellite e/o via cavo (c.d. Radio e/o TV In Store);
- b) il diritto di riprodurre ("diritto di copia"), ai sensi dell'art. 72, lettera a), della LDA, i Fonogrammi e i Videoclip del Repertorio esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

2.2 Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione dei Fonogrammi e dei Videoclip, diverso da quelli indicati al precedente art. 2.1., è escluso dalla Convenzione. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le Farmacie non potranno utilizzare i Fonogrammi ed i Videoclip ai sensi della Convenzione nel corso di eventi e/o manifestazioni.

ART. 3 - CRITERI DI CALCOLO DEI COMPENSI ANNUI

3.1 Ai fini della determinazione del compenso annuo per le utilizzazioni di cui all'art. 2.1 lett. a) che precede (compenso Musica d'ambiente annuo), le Farmacie vengono suddivise nelle fasce tariffarie di cui alla allegata **Tabella n. 1**, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa tariffa di riferimento.

Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate alla Farmacia ovvero quelle dichiarate dalla Farmacia nella dichiarazione di inizio attività.

3.2 In aggiunta ai compensi di cui all'art. 3.1, sarà inoltre riconosciuto a SCF un importo pari a € 1,03 (uno/03) + IVA, a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi e di implementazione della Convenzione, per ciascuna Farmacia oggetto di fatturazione per ciascuna fattura emessa.

3.3 Qualora una Farmacia intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di cui al precedente art. 2.1 lett. b), dovrà corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei compensi dovuti ai sensi del precedente art. 3.1.

3.4 Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente l'anno di sottoscrizione della Licenza, le Farmacie corrisponderanno a SCF, per ciascuna



farmacia e per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe previste per l'anno 2017 indicate nella Tabella dei Compensi.

3.5 I compensi di cui sopra verranno aggiornati di anno in anno, a partire dall'anno 2018 sulla base della variazione registrata dall'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente. I Compensi di cui alle Tabelle Tariffarie allegate sono indicati senza IVA e sono al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

3.6 SCF dichiara che i compensi che precedono sono comprensivi della quota dovuta, ai sensi della normativa vigente, dai produttori fonografici agli Artisti Interpreti ed Esecutori (AIE), da versare ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi diritti.

3.7 SCF s'impegna a manlevare le Farmacie in regola con i pagamenti nella misura e con le modalità di cui alla Convenzione da eventuali contestazioni o pretese avanzate dai propri Mandanti in relazione ai diritti riconosciuti con il pagamento dei compensi dianzi stabiliti ed al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati.

ART. 4 – SCONTO ASSOCIATIVO

4.1. In ragione della collaborazione prestata da Assofarm per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dall'ente, le Farmacie Associate che sottoscriveranno la Licenza beneficeranno di una riduzione del 15% (quindici per cento) dei compensi dovuti.

4.2 In ragione della collaborazione prestata da Assofarm per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dall'Ente, le Farmacie Associate che sottoscriveranno la Licenza entro e non oltre il 31 maggio 2017 potranno, in deroga a quanto previsto al precedente art. 3.4, regolarizzare gli utilizzi del Repertorio effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2017 con il pagamento di una sola annualità aggiuntiva, calcolata in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

Con il pagamento del Compenso Aggiuntivo con le modalità di cui al precedente capoverso, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente le utilizzazioni del Repertorio effettuate anche antecedentemente il 1° gennaio 2017.

4.3 Le riduzioni di cui al presente art. 4 sono alternative e non sono cumulabili con altre riduzioni eventualmente spettanti alle Associazioni Affiliate in ragione dello status di associato anche ad altra Federazione Sportiva od Ente di Promozione Sportiva che abbia sottoscritto una convenzione con SCF.

ART. 5 – OBBLIGHI DI ASSOFORM

5.1 Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte delle Farmacie Associate, Assofarm darà ampia informazione a queste ultime e fornirà ad esse la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

5.2 Assofarm inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno di seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate alle Farmacie Associate ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

- a) Sito istituzionale Assofarm;
- b) Magazine interni Assofarm;

5.3 Assofarm concede a SCF la facoltà di utilizzare il marchio istituzionale nell'apposita sezione del sito www.scfitalia.it, al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

I Compensi saranno corrisposti annualmente dalle Farmacie entro 30 giorni dall'emissione, da parte di SCF, della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà ad SCF gli interessi moratori sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora.



ART. 7 - DURATA

La Convenzione ha effetti dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza.

ART. 8 - LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

La Convenzione è soggetta alla legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ad essa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Assofarm dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A alla Convenzione), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali di Assofarm e delle Farmacie Associate in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

ART. 10 - CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI


Nello svolgimento delle attività oggetto della presente licenza, Assofarm e le Farmacie aderenti si obbligano ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato A alla presente Convenzione "Conformità all'etica degli affari".

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Milano, li 6 APRILE 2017

Assofarm
Il Presidente



SCF S.r.l.
Il Presidente





TABELLA 1 – COMPENSO MUSICA D'AMBIENTE ANNUO

Tariffe base di riferimento per diffusione musica d'ambiente - comunicazione

Superficie farmacia	COMPENSO UNITARIO ANNUO (Diritti amministrativi pari a 1,03€ inclusi, IVA esclusa)
fino a 100 mq	€ 48,27
da 101 a 200 mq	€ 64,34
da 201 a 400 mq	€ 84,44
oltre 400 mq	€ 129,66



Allegato A

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo www.scfitalia.it.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarla circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF S.r.l. (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; link al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni - salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

Allegato B

Conformità all'etica degli affari

1. Con il presente articolo Assofarm (di seguito, per brevità, indicato come "Controparte") si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "Decreto"). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF S.r.l. (di seguito, per brevità, il "SCF") e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del Decreto (il "Modello") e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguire la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, SCF avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.



LICENZA PER LA UTILIZZAZIONE DI FONOGRAMMI E VIDEOCLIP
IN FARMACIE

N° _____

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI

A DATI DEL LICENZIATARIO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA

Ragione sociale: _____

P. IVA _____

C. F. _____

(NOME IMPRESA)

(ENTRAMBI DATI OBBLIGATORI)

Sede legale: _____

(INDIRIZZO)

(CITTÀ)

(CAP)

(PROV.)

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): _____

Pubblica Amministrazione soggetta a fatturazione elettronica: SI NO (SE "SI" COMPILARE L'ALLEGATO "SCHEDA ANAGRAFICA INTEGRATIVA P.A.")

Recapito postale: _____

Apporre una "X" se uguale alla sede legale

(INDIRIZZO)

(CITTÀ)

(CAP)

(PROV.)

Associazione di Categoria:

FEDERFARMA

ASSOFARM

Dettagli di contatto (Indicare i riferimenti della persona incaricata della gestione della licenza):

Nome: _____ Cognome: _____ Qualifica: _____

(EMAIL)

(TELEFONO/CELLULARE)

(FAX)

Per accettazione delle Condizioni Generali di Licenza

(SCF)

(TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Per espressa approvazione ai sensi dell'art. 1341 del codice civile delle clausole 3 (Compenso), 5 (Termini e modalità di pagamento), 6 (Durata), 7 (Modalità di utilizzo dei fonogrammi e dei videomusicali - Garanzie), 8 (Procedura Concorsuali) e 9 (Legge applicabile e Foro competente) delle Condizioni Generali.

(GG) (MM) (AAAA)

(TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Ai sensi degli artt. 72 lett. a), 73 e/o 73 bis della Legge 22.04.1941 n. 633 sul Diritto d'Autore, SCF - a fronte dell'accettazione delle Condizioni Generali di Licenza - autorizza l'utilizzazione del Repertorio dei propri Mandanti nelle circostanze e con i mezzi di seguito specificati. Se il Licenziatario è titolare di più farmacie con riferimento alle quali richiede l'applicazione della licenza sarà necessario utilizzare l'Allegato A "Elenco farmacie".

COMPILARE SOLO SE TITOLARE DI UN'UNICA FARMACIA (altrimenti compilare l'Allegato A)

B SPECIFICHE DELLA FARMACIA

da compilare anche nel caso in cui coincida con la Ragione Sociale/Sede Legale

Data inizio diffusione musica: _____

Nome insegna: _____

Mq farmacia: _____

(GG) (MM) (AAAA)

(INDIRIZZO)

(CITTÀ)

(CAP)

(PROV.)

Mezzo di diffusione*:

Radio/Tv

CD/DVD originali

CD/DVD masterizzati

Hard disk

Lettori mp3

Chiavetta USB

Music provider _____

Indicare il Music Service Provider

*ove venga indicato CD masterizzati/Hard disk/Lettori mp3/Chiavetta USB il Licenziatario sarà tenuto a corrispondere il compenso di cui all'art. 3.2 della Licenza

RESTITUIRE IL MODULO A SCF VIA POSTA IN ORIGINALE, ANTICIPANDO VIA EMAIL O FAX AI RIFERIMENTI IN CALCE

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali (nel seguito "Condizioni Generali") le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Farmacia" – indica l'impresa o l'ente titolare di farmacia nella quale vengano diffusi in pubblico i Fonogrammi e/o i Videoclip;

"Fonogramma" – indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia;

"Fissazione" – indica l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo;

"Musica d'Ambiente" – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all'attività propria della Farmacia;

"Mandanti" – indica i soggetti titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui dei Fonogrammi e/o Videoclip previsti dagli artt. 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito "L.d.A."), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite della associazione di categoria e/o organizzazione di appartenenza, mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it;

"Radio e/o Tv in-store" – indica il servizio di diffusione di palinsesti personalizzati, composti di selezioni di brani musicali, intervallati da messaggi e spot promozionali relativi alle Farmacie, predisposto da soggetti terzi (Music Service Provider – MSP) e trasmesso alle Farmacie attraverso qualunque modalità di fornitura del servizio;

"Repertorio" – indica tutti i Fonogrammi e i Videoclip i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli;

"Terminali interni" – indica qualsiasi estensione interna di una Linea Telefonica;

"Videomusicali" – indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità;

"Territorio" – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano.

ART. 2 – OGGETTO

SCF, a fronte del pagamento dei Compensi indicati al successivo art. 3, concede in licenza non esclusiva al Licenziatario, che li acquisisce, i seguenti diritti per il Territorio, non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi,

a) il diritto di utilizzare il Repertorio mediante la diffusione di Musica d'Ambiente all'interno delle farmacie indicate nell'Intestazione e/o nell'Allegato A;

b) il diritto di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, il Repertorio esclusivamente al fine di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli sopra indicati, è espressamente riservato ad SCF ed escluso dalla Licenza.

ART. 3 – COMPENSO

3.1 Compenso Comunicazione

A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di cui al precedente art. 2 lett. a), il Licenziatario verserà a SCF il Compenso annuo, determinato moltiplicando il Compenso Unitario Annuale, di cui alla Tabella dei Compensi riportata in calce alle Condizioni Generali (Tab. A – Compenso Annuo Comunicazione), per il numero delle farmacie indicate nell'Intestazione e/o nell'Allegato A. Se, durante il primo anno di durata della Licenza, l'utilizzo del Repertorio sia iniziato in corso d'anno, il calcolo del Compenso annuo dovuto per l'anno di riferimento sarà effettuato tenuto conto della sola quota (in dodicesimi) di Compenso corrispondente ai mesi di effettivo utilizzo di ciascuna Farmacia, al netto del rimborso forfetario dei costi amministrativi di cui all'art. 3.4. Il Licenziatario si impegna a comunicare tempestivamente a SCF ogni variazione rispetto al numero di Farmacie dichiarate all'Allegato A; qualora la variazione avvenga in corso d'anno, il Compenso annuo relativo all'anno di riferimento sarà incrementato o decrementato della quota (in dodicesimi) di Compenso Unitario (al netto del rimborso forfetario dei costi amministrativi di cui all'art. 3.4) corrispondente ai mesi di effettiva attività di ciascuna Farmacia. Il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato sarà effettuato unitamente al versamento del Compenso relativo all'anno successivo a quello di riferimento.

3.2 Compenso Riproduzione

A fronte della concessione in licenza del diritto di cui al precedente art. 2 lett. b), il Licenziatario corrisponderà a SCF un ulteriore compenso pari al 50% (cinquanta per cento) del Compenso Annuo dovuto ai sensi del precedente art. 3.1.

3.3 Compenso Aggiuntivo

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2017, il Licenziatario corrisponderà a SCF, per ciascuna farmacia e per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe previste per l'anno 2017 indicate nella Tabella dei Compensi.

3.4 Rimborso forfetario dei costi amministrativi

La Tabella dei Compensi riportata in calce alle Condizioni Generali è comprensiva dell'importo pari a € 1,03 (euro uno/03) a titolo di rimborso forfetario dei costi amministrativi sostenuti da SCF per ciascuna farmacia oggetto di fatturazione.

3.5 Rivalutazione automatica dei Compensi e regime Iva

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i Compensi Unitari di cui alla Tabella del Compensi saranno soggetti a rivalutazione, in conformità alla variazione dell'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente. Le tariffe di cui all'allegata Tabella dei Compensi sono indicate Iva esclusa ed al netto di ogni altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

3.6 Quota AIE

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), da versare

ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi compensi. SCF manleva il Licenziatario da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo, con riferimento ai diritti oggetto della presente licenza.

3.7 Sconto associativo

Qualora il Licenziatario sia associato ad una associazione di categoria che abbia sottoscritto una convenzione con SCF verrà applicato, sul Compenso di cui all'art. 3.1, lo sconto associativo espressamente previsto nella convenzione di volta in volta applicabile e vigente al momento della determinazione annuale dei compensi dovuti. A partire dall'anno 2018 lo sconto associativo verrà applicato, per tutta la durata della Licenza, a condizione che il Licenziatario invii ad SCF, entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata, adeguata documentazione attestante l'appartenenza alla associazione di categoria di interesse per l'anno in corso e versi il Compenso annuo entro la data di scadenza della fattura inviata da SCF.

ART. 4 – MANLEVA

A fronte del pagamento del Compenso, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa relativa alle utilizzazioni oggetto della Licenza e si impegna fin d'ora a manlevare il Licenziatario dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai propri Mandanti con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I Compensi saranno corrisposti annualmente dal Licenziatario entro 30 giorni dall'emissione, da parte di SCF, della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà ad SCF gli interessi moratori sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora. SCF provvederà all'invio delle fatture di compenso all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o all'indirizzo mail di contatto indicati nell'Intestazione. Qualora il Licenziatario intenda ricevere le fatture in formato cartaceo dovrà farne richiesta scritta a SCF.

ART. 6 – DURATA

La Licenza ha validità ed efficacia dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, originaria o prorogata.

ART. 7 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI E DEI VIDEOMUSICALI – GARANZIE

Il Licenziatario si impegna ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. Il Licenziatario solleva SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalle Condizioni Generali. Il Licenziatario che intende avvalersi di fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. "Music Providers") si impegna ad accertarsi preventivamente che questi ultimi abbiano ottenuto da SCF regolare concessione in licenza del diritto di riprodurre Fonogrammi. Il Licenziatario si impegna inoltre ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito www.scfitalia.it.

ART. 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Licenza e le Condizioni Generali sono soggette alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad esse dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 9 – PROCEDURE CONCORSUALI

Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti per legge in caso di inadempimento, SCF avrà il diritto di recedere anticipatamente dalla Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tali casi, SCF comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC., il proprio recesso nonché la relativa data di efficacia.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Licenziatario dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato B al presente atto), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali del Licenziatario in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

ART. 11 – CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente licenza, il Licenziatario si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato C alla presente licenza "Conformità all'etica degli affari".

ALLEGATO A

ELENCO FARMACIE

Indicare tutti i punti vendita, anche nel caso in cui uno di essi coincida con la Ragione Sociale/Sede Legale

INSEGNA DELLA FARMACIA	INDIRIZZO DELLA FARMACIA (Indirizzo/città/cap/prov.)	DATA ¹ INIZIO DIFFUSIONE	MQ	MEZZO DI DIFFUSIONE ²
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Il servizio RADIO IN-STORE (ove presente) è fornito da: _____
Indicare il nome del Music Service Provider

TIMBRO E FIRMA

¹ Indicare la data a partire dalla quale viene diffusa musica all'interno della Farmacia (es. 01/01/2014). Nel caso non si fosse a conoscenza della data esatta, sarà sufficiente indicare l'anno (es. 2012).

² Indicare il mezzo con cui viene diffusa musica nelle farmacie (Radio, Tv, Cd/Dvd originali, Cd/Dvd masterizzati, Mp3, Chiavetta USB, Hard disk, Music Provider)

TABELLA DEI COMPENSI

Tabella A – Compenso Annuo Comunicazione

Superficie farmacia	COMPENSO UNITARIO ANNUO (Diritti amministrativi pari a 1,03€ Inclusi, IVA esclusa)
fino a 100 mq	€ 48,27
da 101 a 200 mq	€ 64,34
da 201 a 400 mq	€ 84,44
oltre 400 mq	€ 129,66

Allegato B

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo www.scfitalia.it.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*Codice Privacy*, di seguito, CP), desideriamo informarla circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF S.r.l. (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; *link* al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni - salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

Allegato C

Conformità all'etica degli affari

1. Con il presente articolo il Licenziatario (di seguito, per brevità, indicato come "Controparte") si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "Decreto"). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF S.r.l. (di seguito, per brevità, il "SCF") e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del Decreto (il "Modello") e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguirne la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, SCF avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.